



CORTE DEI CONTI

**SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
PIEMONTE**

CORTE DEI CONTI



0003959-26/05/2015-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

Del Comune di Alpignano (TO)

Oggetto: Comune di Alpignano (TO) - Rendiconto 2013.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 90/2015/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 19/05/2015.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola





REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

composta dai magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 19 maggio 2015;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Alpignano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore, Primo Referendario dott. Massimo Valero;

Premesso

 La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di

irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del

settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Alpignano (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 e dalla successiva istruttoria sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota del 12 febbraio 2015, a firma del Sindaco e del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale della situazione ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Ritenuto

1. L'esame del questionario sul rendiconto 2013 del Comune di Alpignano ha evidenziato che l'Ente nell'esercizio finanziario di riferimento e nei due precedenti, ha evidenziato continuamente un risultato della gestione di competenza negativo;

In particolare, la situazione del triennio è la seguente:

	2011	2012	2013
Accertamenti di competenza	14.185.653,58	15.982.836,75	15.143.860,10
Impegni di competenza	14.429.392,86	16.143.195,30	15.222.962,07
Saldo di competenza	-243739,28	-250.358,55	-79.101,97

La Sezione ricorda che una gestione di competenza in costante disavanzo è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente monitorata, rivedendo la complessiva gestione della spesa, al fine di un suo possibile contenimento, volto ad assicurare l'equilibrio della gestione di competenza, e ad evitare di incorrere in situazioni di disequilibrio strutturale.

Appare opportuno richiamare il principio contabile n. 3 punto 60, lett. b) secondo il quale l'Ente *"valuta, sulla base del trend storico, l'andamento del risultato della gestione di competenza, (differenza fra accertamenti ed impegni di competenza) al fine di evidenziare sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all'inizio dell'anno. L'eventuale disavanzo della gestione di competenza è attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l'ausilio del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia l'equilibrio economico-finanziario che l'equilibrio finale"*.



D'altra parte, un saldo di competenza costantemente negativo può determinare un risultato di amministrazione positivo solo attraverso la gestione residui. Nella fattispecie in esame, il risultato della gestione di competenza viene totalmente compensato dal saldo positivo della gestione residui, sicché sorgono dubbi sull'effettività del risultato d'amministrazione andando a consumare l'avanzo di amministrazione maturato dall'Ente.

2.1 La parte corrente del bilancio presenta uno squilibrio di € 79.101,97, coperto mediante l'utilizzo dei contributi per permessi di costruire applicati per l'importo di € 111.000,00. Analoga situazione di squilibrio si rinviene negli esercizi precedenti, come risulta dalla seguente tabella:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
	2011	2012	2013
Entrate titolo I	8.717.229,05	9.762.875,38	8.551.211,15
di cui a titolo di F.S.R. o fondo di solidarietà	0,00	0,00	825.457,89
Entrate titolo II	643.950,05	462.093,29	1.770.442,60
Entrate titolo III	3.049.230,03	2.446.067,80	2.621.359,06
Totale titoli (I+II+III) (A)	12.410.409,13	12.671.036,47	12.943.012,81
Spese titolo I (B)	11.764.767,39	12.056.939,22	12.265.594,34
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	726.511,39	813.105,80	756.520,44
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-80.869,95	-199.008,55	-79.101,97
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	112.130,37	200.000,00	111.000,00
Contributo per permessi di costruire	112.130,37	200.000,00	111.000,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	
Altre entrate (specificare)**	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	0,00	0,00	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)***	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	31.260,72	991,45	31.898,03

Lo squilibrio risulta ancora più accentuato dalla differenza tra risorse non ripetitive (€ 47.969,78 tutte provenienti da entrate da recupero evasione tributaria) e spese straordinarie finanziate con risorse eccezionali (€ 31.072,26 relativi ad imprecisati oneri straordinari della gestione corrente), con un delta negativo di 16.897,52 che contribuisce ad aggravare l'effettivo squilibrio della parte corrente. Se a ciò si aggiunge la bassa capacità di riscossione delle entrate relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada (analizzate in seguito) la precarietà dell'equilibrio della parte corrente del bilancio appare evidente.

2.2 Nel corso dell'istruttoria l'ente ha affermato che *"pur condividendo le osservazioni in merito al punto in oggetto, si sottolinea che la possibilità di utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione effettivamente riscossi ha dato la possibilità all'Ente di poter compensare una parte dei tagli alle risorse effettuati con le ultime leggi di stabilità. Comunque l'Ente già nel bilancio dell'esercizio 2014, appena concluso, è riuscito con*

notevoli sforzi a destinare interamente tale entrata al finanziamento di spesa in c/capitale."

2.3. La Sezione, pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'amministrazione, osserva che le entrate non ripetitive, pur in presenza di un trend consolidato, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi; è quindi opportuno che non finanzino spese ripetitive, in quanto il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria potrebbe profilare rischi per i futuri equilibri di bilancio. Pertanto va necessariamente evidenziato che l'utilizzo di entrate straordinarie per finanziarie entrate correnti deve necessariamente rivestire un carattere di eccezionalità, stante la natura intrinsecamente aleatoria delle entrate in questione. Peraltro, si rammenta che la suddetta criticità era già stata rilevata in relazione ad un precedente esercizio finanziario ed aveva formato oggetto della specifica pronuncia da parte di questa Sezione n. 278/2013/SRCPIE/PRSE.

3.1 L'Ente manifesta una bassa capacità di riscossione delle entrate relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada. In competenza, a fronte di accertamenti pari a Euro 867.000, il riscosso ammonta a Euro 438.880,62 (50,62%). Ancora più difficoltosa appare la riscossione in conto residui: su un ammontare iniziale, relativo all'esercizio 2012, di Euro 408.884,69, l'Ente riscuote appena 108.033,94 Euro, pari al 26,48%.

3.2 In merito a tale punto, il Comune di Alpignano dichiara che *"l'ammontare degli accertamenti per questa tipologia di entrate, relativamente alle sanzioni elevate, sono stati interamente riscossi nei vari anni mentre rimangono in bilancio le poste relative ai ruoli coattivi ancora presenti presso Equitalia. Anche per far fronte a tale situazione con il bilancio 2014 è stato incrementato il fondo svalutazione crediti il cui importo è stato determinato in Euro 216.315,00."*

3.3 Preso atto delle riportate deduzioni, si sottolinea una difficoltà nella riscossione di tali entrate, protratta negli anni, può avere ripercussioni negative sulla sana gestione finanziaria dell'ente.

4.1 L'esame del questionario evidenzia una differenza particolarmente marcata tra i residui passivi del titolo II, consistenti in Euro 4.215.950,41, ed i residui attivi dei titoli IV e V, ammontanti complessivamente in Euro 1.815.554,31 (con una differenza relativa di Euro 2.400.396,10 che non trova capienza nell'ammontare del fondo cassa pari ad euro 1.816.468,57). In particolare il disallineamento è particolarmente elevato nei residui più

vetusti, antecedenti al 2009, in cui i residui passivi ammontano a Euro 1.057.756,77 a fronte di residui attivi per Euro 153.209,21 (differenza di Euro 904.547,56).

4.2 A tale rilievo, il Comune risponde che *"...limitando l'analisi al 2013 l'importo differenziale di -1.557 (migliaia) si riduce a -632 se vengono presi in considerazione i residui derivanti dagli anni precedenti il 2013 e quindi non conteggiando quelli che si originano dalla gestione di competenza"*. Inoltre, l'Ente dichiara che *"se infine si tiene conto che con l'attività di riaccertamento straordinario...una parte dei residui attivi non rappresenteranno effettivi debiti...così come tra quelli attivi ve ne saranno alcuni che non rappresenteranno effettivi crediti in base ai nuovi principi contabili, i differenziali registrati si ridurranno ulteriormente"*.

4.3 Le riportate deduzioni dell'Ente non possono far ritenere superati i rilievi in esame. Infatti, permane un rilevante disallineamento dei residui in parte capitale per gli esercizi più risalenti, antecedenti al 2009. Il riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, contenuto nella risposta, è inconferente, perché la riduzione del differenziale tra i residui attivi e passivi della parte capitale può avvenire solo con la cancellazione dei residui passivi finanziati con risorse proprie non vincolate a spese in conto capitale in caso contrario vi è l'obbligo di accantonare la quota dell'avanzo d'amministrazione derivante da interventi finanziati con entrate destinata a spese in conto capitale.

La Sezione evidenzia che il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica, che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma riscossa e/o del maggior costo dell'intervento.

Si osserva inoltre, più in generale, che la traslazione dei pagamenti relativi alle spese in conto capitale, può costituire una modalità elusiva del rispetto del patto e cagionare danni erariali anche di importo notevole, determinando con l'andare del tempo una situazione di difficoltà nel rispetto del patto alla quale difficilmente si può rimediare.

5.1 Dall'analisi del questionario, risulta che l'Ente presenta un risultato di amministrazione positivo per Euro 259.105,18, di cui Euro 53.314,90 vincolato, Euro 182.132,45 per spese in conto capitale ed Euro 23.657,83 libero. Non viene accantonata alcuna somma a titolo di fondo svalutazione crediti, laddove emerge la presenza di residui attivi dei titoli I e III più vecchi di cinque anni pari a Euro 225.247,98, il che imporrebbe di accantonare a titolo di fondo svalutazione crediti un importo di Euro 56.312,00 (pari al 25% di tali residui). Inoltre, risulta che siano stati eliminati residui passivi del titolo II per Euro 870.225,54 e residui attivi di parte capitale per Euro

463.642,79, con una differenza di Euro 406.582,75, mentre la quota di avanzo vincolata per spese in conto capitale è solo di Euro 182.132,45.

5.2 Riguardo l'accantonamento al fondo svalutazione crediti, il Comune risponde che *"l'importo di Euro 53.314,90 è proprio il vincolo apposto sull'avanzo di amministrazione 2013 a titolo di fondo svalutazione crediti come risulta sia dalla Relazione al Rendiconto della Gestione 2013 che dalla Relazione allo stesso rimessa dal Collegio dei Revisori"*.

5.3 Preso atto del mero errore materiale di compilazione del quadro 1.5.1, si ribadisce che l'importo accantonato a titolo di fondo svalutazione crediti è insufficiente, in quanto inferiore al limite di legge per Euro 2.997,10.

5.4 Per quanto concerne il rilievo relativo al vincolo per spese in conto capitale, il Comune risponde che *"la parte dell'avanzo accantonata per spese in conto capitale, e pari a Euro 182.132,45, questa è proprio quella risultante dall'eliminazione di residui passivi del titolo II di importo superiore alla cancellazione di corrispondenti residui attivi di parte capitale mentre la parte rimanente, quale differenza tra Euro 406.582,75 ed Euro 182.132,45, trattasi di residui passivi del titolo II relativi a partite mantenute a residuo nei precedenti esercizi ed eliminati correlativamente con residui attivi di parte corrente e per i quali lo sbilancio che ne risulta, e che viene opportunamente evidenziato, è assorbito dal saldo generale della gestione dei residui come anche riportato al punto 1.10.3 e 1.10.5 del questionario sul Rendiconto della Gestione 2013"*.

5.5 La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione sul punto.

6. Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state segnalate altre criticità che, alla luce delle deduzioni fornite dall'Amministrazione, si ritengono superate.

*** **

2105.24M 6 S

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- invita l'Ente ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;
- accerta l'esistenza di criticità nella gestione da parte dell'Ente dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della strada ed invita l'ente ad adottare i necessari interventi correttivi;
- invita l'Ente ad un tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento e già riscosse, adottando i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

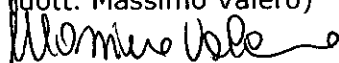
Così deliberato nell'adunanza del giorno 19 maggio 2015.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato relatore

(dott. Massimo Valero)

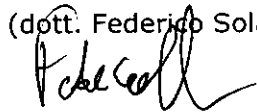


Depositata in Segreteria

il

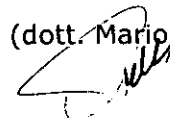
Il Direttore della Segreteria

(dott. Federico Sola)



Il Presidente

(dott. Mario Pischedda)



26 MAG. 2015